



COMUNE DI JOPPOLO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Deliberato nel Consiglio comunale n. 10 del 2/07/2020

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 18 - Disposizioni generali

Art. 19 - Grida e schiamazzi

Art. 20 - Lavoro notturno

Art. 21- Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 23 - Circoli privati

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Tutela degli animali

Art. 25 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali

Art. 26 -Detenzione dei cani nel centro abitato

Art. 27 - Responsabilità

ART. 28: Detenzione dei gatti

DISPOSIZIONI PER GLI ANIMALI DOMESTICI, DA CORTILE E DA STALLA

ART. 29: Detenzione degli animali da cortile all'interno del centro abitato.

ART. 30 - Detenzione animali da stalla per autoconsumo.

ART. 31- Concimaie.

Art. 32 - Animali liberi

TITOLO VI

DELLA POLIZIA RURALE

Art. 33 - Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica

Art. 34 - Scarpate stradali

Art. 35 - Alberi, siepi e fossi lungo le strade

Art. 36 - Cartelli indicanti esche avvelenate

Art. 37- Divieto di alterazione

Art. 38 - Abbattimento di piante lungo le strade

Art. 39 - Spegnimento degli incendi

TITOLO VII

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 40- Accertamento delle violazioni

Art. 41 - Atti di accertamento

Art. 42 - Ricorso - Rapporto - Ordinanza ingiunzione

Art. 43 - Ottemperanza

Art. 44 - Rinvio

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 45 - Pubblicità

Art. 46 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici.

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi le piazze e i marciapiedi, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni o rumori o disturbi alla quiete pubblica;

g) lanciare sassi, palle di neve, gavettoni d'acqua o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;

h) lanciare o disperdere volantini o simili sulle strade o sul suolo pubblico;

i) utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto.

Nelle fontane pubbliche o in prossimità delle stesse è vietato il lavaggio di veicoli, di animali, di indumenti o lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale o di queste farne altro uso improprio;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, nonché versarvi solidi o liquidi;

o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, all'interno del centro urbano è vietato:

p) sparare fuochi di artificio di qualunque genere se non dietro espresse autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, e vietato altresì sparare mortaretti, petardi, o altri simili apparecchi "camijuzzo" causando pericolo o disturbo alle persone;

q) l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento;

r) l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (es. sfilate carnevalesche);

La persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligato in solido con il materiale esecutore della violazione di cui al comma 1° lett. h) del presente articolo, sono soggetti alla autonoma medesima sanzione amministrativa.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 2.000,00.

2. A tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è altresì vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime sul suolo pubblico, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecchi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò

7. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Per quanto è inerente delle operazioni di pulizia del suolo si fa rinvio allo specifico Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 ad € 3.000,00.

Articolo 7 - Trasporti di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, terra, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano sollevarsi nell'aria.

3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno sporcato il suolo pubblico.

Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, comportano oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, da € 200,00 ad € 2.000,00 la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 8 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comportano oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.500,00 la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche e nel Regolamento di igiene.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 2.500,00 la sanzione accessoria della rimessa in ripristino dei luoghi.

provvedere alla costante regolarizzazione di fronde, rami e sfalcatura in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione veicolare e pedonale.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi e tagliare l'erba che si protendono sulla carreggiata stradale o sui marciapiedi.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente ramaglie e fogliame o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o sui marciapiedi.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

5. I terreni di pertinenza di abitazioni, nonché tutti i terreni di qualsiasi destinazione d'uso compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio Tecnico provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in funzione ai metri lineari misurati sulla superficie pubblica invasa pari ad € 50,00 per metro lineare la sanzione accessoria della rimessa in ripristino dei luoghi;

Le violazioni di cui ai commi 2,3,4,5 precedenti del presente articolo comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 ad € 2.500,00 la sanzione accessoria della rimessa in ripristino dei luoghi.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 14 - Occupazioni per manifestazioni

1. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, anche con riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

2. Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dai promotori.

Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 e la revoca immediata dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione.

Art. 15 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
 2. Il Servizio Tecnico comunale anche tramite gli appositi servizi su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
 3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi.
 4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificati. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
 5. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di verificare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori molesti.
- Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 2.500,00.

Art. 19 – Grida e schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le gridi, gli schiamazzi specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

Le violazioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 20 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00 del giorno seguente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ad Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal Servizio Tecnico comunale o dall'A.R.P.A, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

Art. 21- Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Le violazioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00.

Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare

territorio comunale:

- a) di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via;
- b) di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
- c) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata.

4. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 Ad € 2.000,00.

Art. 26 -Detenzione dei cani nel centro abitato

1. Nei centri storici e a ridosso dell'abitato possono essere detenuti fino ad un massimo di 3 cani garantendo la massima igiene nel luogo di ricovero il quale dovrà avere le giuste dimensioni (h. m. 2,50 e superficie mq. 10 coperta e mq 6. scoperta) e non detenere gli animali in spazi angusti.

2. La detenzione dei cani alla catena è consentita a condizione che la catena sviluppi un raggio utile di almeno tre metri ma non superiore a cinque, a meno che non si utilizzi un sistema di scorrimento su un cavo aereo, nel qual caso la catena può avere anche lunghezza superiore. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua ed i luoghi di riparo.

3. Le caratteristiche della catena devono essere adeguate alla taglia dell'animale.

4. E' vietato l'uso del collare con punte, del collare a strozzo, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche, nonché delle cinghie sottopancia. L'uso delle cinghie sottopancia è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.

Chiunque viola le disposizioni del comma 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.500,00, nonché all'obbligo di adeguarsi al presente articolo.

Art. 27 - Responsabilità

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, a tale scopo il cane dovrà essere dotato di microprocessore sottocutaneo da applicarsi a cura dell'ASP competente sul territorio comunale. Si precisa che l'iscrizione all'anagrafe canina dovrà essere effettuata entro due mesi dalla nascita o nell'immediatezza dell'acquisizione dell'animale.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere di eventuali cucciolate.

Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

ART. 28: Detenzione dei gatti

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Joppolo procederà a sporgere denuncia. Nei centri storici e a ridosso dell'abitato possono essere detenuti fino ad un massimo di 5 gatti garantendo la massima igiene nel luogo di ricovero il quale dovrà avere le giuste dimensioni e non detenere gli animali in spazi angusti

2. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati

devono provvedere a richiedere al Servizio veterinario competente l'assegnazione di un codice aziendale. Nel procedimento di rilascio del codice aziendale viene sentito il sindaco il quale può vietarlo nell'interesse della salute pubblica o subordinarlo a determinate cautele.

I conduttori di stalle rurali, con più di due capi adulti, hanno l'obbligo di possedere una concimaia al servizio delle medesime, non contemplata per gli allevamenti allo stato brado o semibrado, tuttavia l'ammassare il letame nei cortili e/o nelle immediate vicinanze delle abitazioni è punito con una sanzione pari a € 50.00 per ogni capo adulto di bestiame presente nel ricovero.

ART. 31- Concimaie.

La concimaia destinata a servire le stalle per autoconsumo deve possedere alcune caratteristiche di base:

- 1 deve essere costruita, come anche gli annessi pozzetti di raccolta per i liquidi, con fondo e pareti impermeabili;
- 2 deve essere posta a non meno di 100 metri dalle sorgenti o da serbatoi di acqua potabile;
- 3 deve essere posta ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle abitazioni ;
- 4 Non deve essere ubicata lungo strade aperte al pubblico, nonché lungo sentieri e mulattiere di particolare interesse turistico.
- 5 deve essere dimensionata correttamente in rapporto alla consistenza dei capi detenuti e sufficienti per un periodo minimo di stoccaggio di 4 mesi per il materiale palabile (letame) e per il materiale non palabile (liquami). Solo dopo tali periodi di stoccaggio è ammesso il deposito su terreno naturale rispettando all'uopo, le norme nazionali e regionali vigenti.
- 6 Durante la stagione estiva individuata dal 1° maggio al 30 settembre lo svuotamento della concimaia non potrà essere effettuato.

Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a 500,00.

Art. 32 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

DELLA POLIZIA RURALE

Art. 33 - Difesa della pubblica sicurezza, dell'ordine e della moralità pubblica

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 Codice penale, compiere atti di crudeltà verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
3. E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
4. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendono pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la pubblica morale, saranno perseguiti a termini di legge.

Le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 1.500,00.

Art. 34- Scarpate stradali

1. I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da

Le violazioni del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00

Art. 39 - Spegnimento degli incendi

1. In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.
2. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

TITOLO VII

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 40- Accertamento delle violazioni

1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ad organi di polizia ed, in particolare, alla Polizia Locale.
2. È altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Art. 41 – Atti di accertamento

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale che verrà notificato ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido immediatamente o nel termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81.
Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Locale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Ove il responsabile della commessa violazione è un minore l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà genitoriale.
7. Qualora invece il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 42 - Ricorso – Rapporto – Ordinanza ingiunzione

1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Responsabile competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza – ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge. n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo



COMUNE DI JOPPOLO

PROV. DI VIBO VALENTIA



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 2/07/2020

OGGETTO:

Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

L'anno 2020, il giorno 2, del mese di Luglio, alle ore 15:45 - presso la sala delle adunanze consiliari sita in Via Santa Maria, in seduta straordinaria, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'appello nominale risultano:

N. D'ORDINE	NOMINATIVO	QUALIFICA	PRESENZA
1	Mazza Carmelo	Sindaco	PRESENTE
2	Sterza Dino	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
3	Loiacono Antonio	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
4	Albino Florinda	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
5	Taccone Mimmo	Consigliere di Maggioranza	ASSENTE
6	Preiti Giovanni	Consigliere di Maggioranza	ASSENTE
7	Vecchio Vittorio	Consigliere di Maggioranza	ASSENTE
8	Scaramozzino Ambrogio	Consigliere di Maggioranza	PRESENTE
9	Dato Giuseppe	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
10	Burzi Salvatore	Consigliere di Minoranza	PRESENTE
11	Siclari Stefano	Consigliere di Minoranza	PRESENTE

Assegnati n. 11 - In carica n. 11- Presenti n. 8 - Assenti n. 3.

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Consigliere Florinda ALBINO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, D. lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale, dr.ssa Stella PRANDINA.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole i Responsabili delle Aree interessate.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ART.49 DECRETO LEGISLATIVO 267/2000)**

PER LA REGOLARITA'
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio

PER LA REGOLARITA' CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
Stella PRANDINA (*)

Il Presidente del Consiglio
Florinda ALBINO (*)

() firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. N. 39/1993*